

*Segue da pag. 1*

**Quesito di Impresa n. 621-2013/I**

## **SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA, NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 76/2013 E ADEGUAMENTO DEL MODELLO MINISTERIALE**

Si chiede se sia possibile costituire una s.r.l.s. con ultra trentacinquenni, sulla base di uno statuto che differisca dal modello ministeriale.

I commi 13-15 dell'art. 9 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*, riscrivono la disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata estendendo la s.r.l.s. anche alle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età e contemporaneamente espungendo dall'ordinamento le s.r.l. a capitale ridotto.

In sostanza, il decreto legge interviene sulla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificate:

a) modificando direttamente l'art. 2463-*bis*, c.c., con l'eliminazione del requisito anagrafico, sicché oggi la norma codicistica sulla s.r.l.s. non reca più distinzioni fra under 35 ed over 35;

b) eliminando le s.r.l. a capitale ridotto e riqualificando quelle esistenti come società a responsabilità limitata semplificata.

Esso, tuttavia, non va a toccare in alcun modo il testo dell'art. 3 del d.l. 1/2012.

La questione riguarda, dunque, l'utilizzabilità del modello standard a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 76/2013 (che è in fase di conversione);

Sul punto, va segnalato come nel modello allegato al DM 23 giugno 2012 n. 138 risultino ancora presenti clausole che non possono esser più riprodotte nell'atto in quanto contenute in una norma regolamentare che va disapplicata nella parte in cui è in contrasto con la norma primaria. Si tratta, segnatamente, della clausola relativa all'accertamento dell'identità anagrafica dei contraenti da parte del notaio, di quella relativa al divieto di trasferimento a soggetti over 35 e di quella della scelta degli amministratori esclusivamente fra i soci.

E' da ritenere quindi possibile procedere fin d'ora al ricevimento di atti costitutivi di s.r.l.s. con immediata utilizzazione del modello standard di cui al citato DM 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, le quali dovranno pertanto essere omesse.

*Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali*